

CLBO2022/10 del 31 maggio 2022

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale dei Comuni di Budrio, Dozza, Monte San Pietro e Mordano serviti dal gestore costituito dal RTI formato da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi, approvazione dell'articolazione tariffaria 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

IL COORDINATORE
F.to Michele Giovannini

CLBO/2022/10

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno **2022** il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 13 presso la sede di Atersir in Bologna via Cairoli 8/F si è riunito mediante videoconferenza il Consiglio Locale di Bologna convocato con lettera prot. n. PG/AT/2021/5285 del 27 maggio 2022.

Il dibattito è conservato agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Enti	Cognome e nome	Qualifica	Presenti	Quote
Città metropolitana di Bologna			NO	10,0000
Alto Reno Terme			NO	0,7013
Anzola dell'Emilia			NO	1,1271
Argelato	Giovannini Michele	Ass delegato	SI	0,9235
Baricella			NO	0,7073
Bentivoglio	Giovannini Michele	Ass delegato	SI	0,6142
Bologna	Borsari Simone	Assessore	SI	31,1752
Borgo Tossignano			NO	0,4115
Budrio			NO	1,6033
Calderara di Reno			NO	1,2191
Camugnano			NO	0,2982
Casalecchio di Reno	Negroni Barbara	Assessore	SI	2,9927
Casalfiumanese				0,4210
Castel d'Aiano				0,3041
Castel del Rio				0,2503
Castel di Casio			NO	0,4167
Castel Guelfo di Bologna				0,5145
Castel Maggiore	Giovannini Michele	Ass delegato	SI	1,6218
Castel San Pietro Terme	Bondi Andrea	ViceSindaco	SI	1,7903
Castello d'Argile	Giovannini Michele	Assessore	SI	0,6738
Castenaso			NO	1,4199
Castiglione dei Pepoli			NO	0,5793
Crevalcore	Martelli Massimo	Sindaco	SI	1,2281
Dozza	Pezzi Barbara	Assessore	SI	0,6743
Firenzuola			NO	0,5060
Fontanelice			NO	0,3077
Gaggio Montano			NO	0,5352

Galliera	Giovannini Michele	Ass delegato	SI	0,5933
Granarolo dell'Emilia	Ricci Alessandro	Sindaco	SI	1,1566
Grizzana Morandi			NO	0,4622
Imola	Spada Elisa	Assessore	SI	5,6593
Lizzano in Belvedere			NO	0,3271
Loiano			NO	0,5004
Malalbergo			NO	0,8713
Marradi			NO	0,3832
Marzabotto			NO	0,6920
Medicina			NO	1,4741
Minerbio	Bonori Roberta	Sindaco	SI	0,8558
Molinella	Righetti Gianni	Assessore	SI	1,3937
Monghidoro			NO	0,4503
Monte San Pietro	Fabbri Barbara	Assessore	SI	1,0055
Monterenzio			NO	0,6391
Monzuno			NO	0,6564
Mordano	Tassinari Nicola	Sindaco	SI	0,5188
Ozzano dell'Emilia			NO	1,2583
Palazzuolo sul Senio			NO	0,2428
Pianoro	Filippini Franca	Sindaco	SI	1,5425
Pieve di Cento	Giovannini Michele	Ass delegato	SI	0,7209
Sala Bolognese	Trapella Ornella	Assessore	SI	0,8259
San Benedetto Val di Sambro				0,4878
San Giorgio di Piano	Giovannini Michele	Ass delegato	SI	0,8815
San Giovanni in Persiceto			NO	2,3572
San Lazzaro di Savena			NO	2,7366
San Pietro in Casale	Giovannini Michele	Ass delegato	SI	1,1597
Sant'Agata Bolognese			NO	0,7365
Sasso Marconi			NO	1,3215
Valsamoggia	Soverini Cristian	Assessore	SI	2,6561
Vergato	Pozzi Stefano	Vice Sindaco	SI	0,7486
Zola Predosa	Badiali Matteo	Assessore	SI	1,6685

Presenti n. 24 quote 63,0806 Assenti n. 35 quote 36,9194

Riconosciuta la validità della seduta, Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale dei Comuni di Budrio, Dozza, Monte San Pietro e Mordano serviti dal gestore costituito dal RTI formato da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi, approvazione dell'articolazione tariffaria 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*” che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

visto che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell'ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l'Agenzia;

considerato che la competenza all'approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall'art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l'approvazione in capo al Consiglio d'Ambito, sentiti i Consigli locali;

accertato che l'art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza;

considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni di Budrio, Dozza, Monte San Pietro e Mordano è attualmente gestito dal RTI formato tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l., in ragione della determinazione dell'Agenzia numero 246 del 24 novembre 2021 con contratto stipulato in data 29 dicembre 2021 decorrente dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2036;

visto l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale “*i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;

richiamati:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

visti:

- l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l’art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 228/2021 come modificato dall’art. 43 comma 11 del decreto legge 50/2021 disciplina che a decorrere dall’anno 2022 i comuni, in deroga all’articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 numero 147, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani, le tariffe, i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- che il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 numero 228 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

richiamata la propria Deliberazione n. 9 del 20/05/2022 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziari 2022_2025 dei Comuni del bacino territoriale di Bologna gestiti dal RTI formato tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l. e in cui vi rientrano anche i Comuni oggetto della presente deliberazione;

preso atto:

- del quadro economico derivante dal PEF dei Comuni di Budrio, Dozza, Monte San Pietro e Mordano, su cui il Consiglio Locale si è espresso con parere favorevole con deliberazione numero 14 del 16/05/2022 posto a base dell'articolazione tariffaria per il corrente anno 2022;
- della deliberazione del Consiglio di ambito numero 46 del 17 maggio 2022 che ha approvato la predisposizione della pianificazione economico-finanziaria 2022_2025 dei Comuni di Budrio, Dozza, Monte San Pietro e Mordano gestiti dal RTI formato tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l.;

considerato inoltre che sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Bologna;

ritenuto opportuno, sulla base dei criteri sopra esposti, approvare il listino tariffario 2022 dei Comuni oggetto della presente deliberazione nella misura di cui all'Allegato 1 del presente atto;

ritenuto di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, le modifiche ai Regolamenti della tariffa corrispettivo dei Comuni di Budrio e Monte San Pietro (allegato 2 alla presente delibera) comprensivo quest'ultimo anche delle maggiorazioni e riduzioni di cui all'allegato B del medesimo regolamento mentre, non risultano modifiche intercorse ai regolamenti dei Comuni di Dozza e Mordano;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda al verbale che viene conservato agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, all'unanimità

DELIBERA

1. di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il listino tariffario dei Comuni di di Budrio, Dozza, Monte San Pietro e Mordano, (Allegato 1) gestiti dal RTI formato tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l. per l'annualità 2022 e le modifiche ai Regolamenti della tariffa corrispettivo dei Comuni di Budrio e Monte San Pietro (allegato 2 alla presente delibera) mentre, non risultano modifiche intercorse ai regolamenti dei Comuni di Dozza e Mordano;
3. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa da HERA s.p.a. in qualità di mandataria del RTI formato tra HERA S.p.A., GIACOMO BRODOLINI Soc. Coop a r.l, ed ECOBI Consorzio Stabile Soc. Coop a r.l. che gestisce il servizio;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

COMUNE

S3_MORDANO_2022

COMUNE	MORDANO
TV	548.365,01 €
TF (-detrazioni compreso MIUR)	131.477,07 €
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	679.842,08 €
-Eccedenze	-15.171,55 €
+ Sconti CDR	30.310,01 €
+ Sconti Avv. Ric	15.623,36 €
MONTANTE TARIFFARIO 2022	710.603,91 €

COMUNE DI MORDANO

LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO

COMPONENTI FAMIGLIA	Ka	QUOTA FISSA 2022 €/mq	Kb	QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2022 €/componente	€/Litro	LITRI MINIMI
RES - 1	0,84	€ 0,3927203	0,73	€ 32,8561928	0,0455166	840
RES - 2	0,98	€ 0,4581737	1,47	€ 66,1624704	0,0455166	1.050
RES - 3	1,08	€ 0,5049261	2,00	€ 90,0169665	0,0455166	1.290
RES - 4	1,16	€ 0,5423280	2,65	€ 119,2724806	0,0455166	1.440
RES - 5	1,24	€ 0,5797300	3,25	€ 146,2775706	0,0455166	1.440
RES - 6 e oltre	1,30	€ 0,6077814	3,90	€ 175,5330847	0,0455166	1.440
NRES - 1	0,84	€ 0,3927203	0,73	€ 32,8561928	0,0455166	840
NRES - 2	0,98	€ 0,4581737	1,47	€ 66,1624704	0,0455166	1.050
NRES - 3	1,08	€ 0,5049261	2,00	€ 90,0169665	0,0455166	1.290
NRES - 4	1,16	€ 0,5423280	2,65	€ 119,2724806	0,0455166	1.440
NRES - 5	1,24	€ 0,5797300	3,25	€ 146,2775706	0,0455166	1.440
NRES - 6 e oltre	1,30	€ 0,6077814	3,90	€ 175,5330847	0,0455166	1.440

Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) UtENZE DOMESTICHE (Residenti/Non Residenti)

€/Litro
€ 0,0455166

COMUNE DI MORDANO

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE					
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2022 €/mq	Kd	QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2022 €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	€ 0,5613412	4,20	€ 0,6765587
2	Cinematografi e teatri	0,51	€ 0,5613412	4,20	€ 0,6765587
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	€ 0,5613412	4,20	€ 0,6765587
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,80	€ 0,8805353	6,55	€ 1,0551095
5	Stabilimenti balneari	0,63	€ 0,6934215	5,20	€ 0,8376442
6	Esposizioni, autosaloni	0,43	€ 0,4732877	3,55	€ 0,5718532
7	Alberghi con ristorante	1,33	€ 1,4638899	10,93	€ 1,7606636
8	Alberghi senza ristorante	0,91	€ 1,0016089	7,49	€ 1,2065298
9	Case di cura e riposo	1,00	€ 1,1006691	8,19	€ 1,3192895
10	Ospedale	1,00	€ 1,1006691	8,19	€ 1,3192895
11	Uffici, agenzie	1,13	€ 1,2437561	9,30	€ 1,4980944
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	€ 0,6383881	4,78	€ 0,7699883
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,11	€ 1,2217427	9,12	€ 1,4690990
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52	€ 1,6730170	12,45	€ 2,0055134
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,09	€ 1,1997293	8,92	€ 1,4368819
16	Banchi di beni durevoli	1,11	€ 1,2217427	9,12	€ 1,4690990
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,04	€ 1,1446959	8,50	€ 1,3692260
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	€ 1,1446959	8,50	€ 1,3692260
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	€ 1,2767761	9,48	€ 1,5270897
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	€ 1,0016089	7,50	€ 1,2081406
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	€ 1,1997293	8,92	€ 1,4368819
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	€ 5,3272384	39,67	€ 6,3902584
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,84	€ 5,3272384	39,67	€ 6,3902584
24	Bar, caffè, pasticceria	3,64	€ 4,0064355	29,82	€ 4,8035671
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	€ 2,6195924	19,55	€ 3,1492199
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	€ 2,8727463	21,41	€ 3,4488387
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	€ 6,6700547	49,72	€ 8,0091668
28	Ipermercati di generi misti	2,38	€ 2,6195924	19,55	€ 3,1492199
29	Banchi di genere alimentari	1,54	€ 1,6950304	12,59	€ 2,0280654
30	Discoteche, night-club	1,64	€ 1,8050973	13,45	€ 2,1665988
31	Parti comuni condomini	0,00	€ 0,0000	0,00	€ 0,0000

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE		
DOTAZIONE	€ LITRO	LITRI MINIMI
30 litri	0,0455166	1.200
30 litri - CAT da 1 a 30 SUPERFICIE < 50 MQ	0,0455166	600
360 litri	0,0455166	9.360
1.700 litri	0,0455166	44.200

Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto di compattazione

Quota Variabile Aggiuntiva (ECCELENZE) Utente Non Domestiche
€/Litro
€ 0,0455166

COMUNE	BUDRIO
TV	2.108.238
TF (-detrazioni compreso MIUR)	797.277
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	2.905.516 €
-Eccedenze	-272.547,22 €
+ Sconti CDR	65.936,96 €
+ Sconti Avv. Ric	12.319,98 €
MONTANTE TARIFFARIO 2022	2.711.225,56 €

COMUNE DI BUDRIO

LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO

COMPONENTI FAMIGLIA	Ka	QUOTA FISSA 2022 €/mq	€/Litro	LITRI MINIMI
RES - 1	0,71	€ 0,8468596	0,0569825	600
RES - 2	0,93	€ 1,1092669	0,0569825	840
RES - 3	1,04	€ 1,2404705	0,0569825	960
RES - 4	1,19	€ 1,4193845	0,0569825	1.110
RES - 5	1,31	€ 1,5625157	0,0569825	1.200
RES - 6 e oltre	1,45	€ 1,7295021	0,0569825	1.290
NRES - 1	0,71	€ 0,8468596	0,0569825	600
NRES - 2	0,93	€ 1,1092669	0,0569825	840
NRES - 3	1,04	€ 1,2404705	0,0569825	960
NRES - 4	1,19	€ 1,4193845	0,0569825	1.110
NRES - 5	1,31	€ 1,5625157	0,0569825	1.200
NRES - 6 e oltre	1,45	€ 1,7295021	0,0569825	1.290

Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)

€/Litro
€ 0,0569825

COMUNE DI BUDRIO

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE			
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2022 €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,35	€ 1,1041591
2	Cinematografi e teatri	0,30	€ 0,9464221
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,55	€ 1,7351071
3A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - aree scoperte	0,45	€ 1,4196331
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -	1,27	€ 4,0065201
4A	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi - aree scoperte	0,50	€ 1,5773701
5	Stabilimenti balneari	0,38	€ 1,1988013
6	Esposizioni, autosaloni	0,81	€ 2,5553396
7	Alberghi con ristorante	1,51	€ 4,7636578
8	Alberghi senza ristorante	0,85	€ 2,6815292
9	Case di cura e riposo	1,70	€ 5,3630584
10	Ospedale	0,73	€ 2,3029604
11	Uffici, agenzie	1,46	€ 4,6059207
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,83	€ 5,7731746
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	€ 3,1231928
13A	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli - aree scoperte	0,45	€ 1,4196331
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	€ 3,5017617
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,09	€ 3,4386669
16	Banchi di beni durevoli	1,09	€ 3,4386669
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,32	€ 4,1642571
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,00	€ 3,1547402
18A	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista - aree scoperte	0,45	€ 1,4196331
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,23	€ 3,8803305
19A	Carrozzeria, autofficina, elettrauto - aree scoperte	0,45	€ 1,4196331
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,08	€ 3,4071195
20A	attività industriali e capannoni di produzione - aree scoperte	0,73	€ 2,3029604
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,13	€ 3,5648565
21A	Attività artigianale di produzione beni specifici - aree scoperte	0,61	€ 1,9243915
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,40	€ 7,5713766
22A	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - aree scoperte	0,61	€ 1,9243915
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,00	€ 9,4642207
24	Bar, caffè, pasticceria	2,26	€ 7,1297129
24A	Bar, caffè, pasticceria - Aree scoperte	0,53	€ 1,6720123
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,08	€ 3,4071195
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€ 4,8583000
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,35	€ 4,2588993
27A	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio - aree scoperte	1,08	€ 3,4071195
28	Ipermercati di generi misti	1,56	€ 4,9213948
29	Banchi di genere alimentari	3,50	€ 11,0415908
30	Discoteche, night club	1,23	€ 3,8803305
31	Parti Comuni Condominiali	0,00	€ 0,0000000

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE		
DOTAZIONE	€ LITRO	LITRI MINIMI
30 LITRI	0,0569825	1200
120 LITRI	0,0569825	1680
240 LITRI	0,0569825	3360
360 LITRI	0,0569825	5040
1100 LITRI	0,0569825	13200
1500 LITRI	0,0569825	18000
1700 LITRI	0,0569825	20400
25000 LITRI	0,0569825	550000

Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto di compattazione

QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (ECCEDEXENZE) UTENZE NON DOMESTICHE	
€/Litro	
€ 0,0569825	

COMUNE**S4_DOZZA_2022**

COMUNE	DOZZA
TV	985.244
TF	182.922
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.168.165,88 €
-Eccedenze	-42.384,39 €
+ Sconti CDR	42.209,07 €
+ Sconti Avv. Ric	7.152,02 €
MONTANTE TARIFFARIO 2022	1.175.142,58 €

COMUNE DI DOZZA

LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO

COMPONENTI FAMIGLIA	Ka	QUOTA FISSA 2022€/mq	Kb	QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2022€/componente	€/Litro	LITRI MINIMI
RES - 1	0,84	€ 0,4784890	0,77	€ 36,6288514	€ 0,0468265	840
RES - 2	0,98	€ 0,5582372	1,43	€ 68,0250097	€ 0,0468265	1.050
RES - 3	1,08	€ 0,6152002	1,90	€ 90,3828801	€ 0,0468265	1.290
RES - 4	1,16	€ 0,6607706	2,50	€ 118,9248422	€ 0,0468265	1.440
RES - 5	1,24	€ 0,7063409	3,00	€ 142,7098106	€ 0,0468265	1.440
RES - 6 e oltre	1,30	€ 0,7405187	3,50	€ 166,4947790	€ 0,0468265	1.440
NRES - 1	0,84	€ 0,4784890	0,77	€ 36,6288514	€ 0,0468265	840
NRES - 2	0,98	€ 0,5582372	1,43	€ 68,0250097	€ 0,0468265	1.050
NRES - 3	1,08	€ 0,6152002	1,90	€ 90,3828801	€ 0,0468265	1.290
NRES - 4	1,16	€ 0,6607706	2,50	€ 118,9248422	€ 0,0468265	1.440
NRES - 5	1,24	€ 0,7063409	3,00	€ 142,7098106	€ 0,0468265	1.440
NRES - 6 e oltre	1,30	€ 0,7405187	3,50	€ 166,4947790	€ 0,0468265	1.440

Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)

€/Litro
€ 0,0468265

COMUNE DI DOZZA

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE					
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2022 €/mq	Kd	QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2022€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	€ 0,6022506	3,28	€ 0,6591958
2	Cinematografi e teatri	0,43	€ 0,6474194	3,50	€ 0,7034101
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	€ 0,9033760	4,90	€ 0,9847742
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	€ 1,3249514	7,21	€ 1,4490249
5	Stabilimenti balneari	0,64	€ 0,9636010	5,22	€ 1,0490860
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	€ 0,7678696	4,22	€ 0,8481117
7	Alberghi con ristorante	1,64	€ 2,4692277	13,45	€ 2,7031047
8	Alberghi senza ristorante	1,08	€ 1,6260767	8,88	€ 1,7846520
9	Case di cura e riposo	1,25	€ 1,8820333	10,22	€ 2,0539576
10	Ospedale	1,29	€ 1,9422583	10,55	€ 2,1202792
11	Uffici, agenzie	1,52	€ 2,2885525	12,45	€ 2,5021304
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61	€ 0,9184322	5,03	€ 1,0109009
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	€ 2,1229335	11,55	€ 2,3212535
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	€ 2,7101279	14,78	€ 2,9704006
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	€ 1,2496701	6,81	€ 1,3686352
16	Banchi di beni durevoli	1,78	€ 2,6800154	14,58	€ 2,9302057
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	€ 2,2283274	12,12	€ 2,4358089
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	€ 1,5507954	8,48	€ 1,7042623
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	€ 2,1229335	11,55	€ 2,3212535
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	€ 1,3851765	7,53	€ 1,5133367
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	€ 1,6411330	8,91	€ 1,7906813
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,	5,57	€ 8,3863403	45,67	€ 9,1784976
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,63	€ 11,4879311	62,55	€ 12,5709442
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	€ 5,9622814	32,44	€ 6,5196072
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	€ 4,1555295	22,67	€ 4,5560880
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	€ 3,9296855	21,40	€ 4,3008506
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	€ 10,7953429	58,76	€ 11,8092515
28	Ipermercati di generi misti	2,74	€ 4,1254169	22,45	€ 4,5118737
29	Banchi di genere alimentari	3,50	€ 5,2696932	28,70	€ 5,7679632
30	Discoteche, night-club	1,91	€ 2,8757468	15,68	€ 3,1512775
31	Parti comuni condomini	0,00	€ 0,0000	0,00	€ 0,0000

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE		
DOTAZIONE	€ LITRO	LITRI MINIMI
30 litri	€ 0,0468265	1.200
30 litri - CAT da 1 a 30 SUPERFICIE < 50 MQ	€ 0,0468265	600
360 litri	€ 0,0468265	9.360
1.700 litri	€ 0,0468265	44.200

Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto di compattazione

Quota Variabile Aggiuntiva (ECCELENZE) Utenze Non Domestiche	
€/Litro	
€ 0,0468265	

COMUNE	MONTE SAN PIETRO
TV	1.031.267,44 €
TF (-detrazioni compreso MIUR)	225.147,25 €
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021)	1.256.414,69 €
-Eccedenze	-122.471,98 €
+ Sconti CDR	3.129,51 €
+ Sconti Avv. Ric	2.254,18 €
MONTANTE TARIFFARIO 2022	1.139.326,40 €

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO

COMPONENTI FAMIGLIA	Ka	QUOTA FISSA 2022 €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA 2022 €/componente	€/Litro	LITRI MINIMI
RES - 1	0,5	€ 0,2201189	0,8	€ 22,6341694	0,096147	560
RES - 2	0,81	€ 0,3565927	1,6	€ 45,2683388	0,096147	800
RES - 3	1,03	€ 0,4534450	2,05	€ 58,0000591	0,096147	880
RES - 4	1,2	€ 0,5282855	2,60	€ 73,5610505	0,096147	960
RES - 5	1,45	€ 0,6383449	3,60	€ 101,8537623	0,096147	1.040
RES - 6 e oltre	1,60	€ 0,7043806	4,20	€ 118,8293893	0,096147	1.200
NRES - 1	0,5	€ 0,2201189	0,8	€ 22,6341694	0,096147	560
NRES - 2	0,81	€ 0,3565927	1,6	€ 45,2683388	0,096147	800
NRES - 3	1,03	€ 0,4534450	2,05	€ 58,0000591	0,096147	880
NRES - 4	1,2	€ 0,5282855	2,60	€ 73,5610505	0,096147	960
NRES - 5	1,45	€ 0,6383449	3,60	€ 101,8537623	0,096147	1.040
NRES - 6 e oltre	1,60	€ 0,7043806	4,20	€ 118,8293893	0,096147	1.200

Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)

€/Litro
€ 0,0961470

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA NON DOMESTICHE					
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2022 €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA 2022 €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	€ 0,4097270	3,28	€ 0,3787990
2	Cinematografi e teatri	0,3	€ 0,3072953	2,46	€ 0,2840993
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	€ 0,6145905	4,92	€ 0,5681985
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	€ 0,9013994	7,22	€ 0,8338198
5	Stabilimenti balneari	0,38	€ 0,3892407	3,12	€ 0,3603210
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	€ 0,5224019	4,18	€ 0,4827378
7	Alberghi con ristorante	1,64	€ 1,6798807	13,45	€ 1,5533070
8	Alberghi senza ristorante	1,08	€ 1,1062629	8,86	€ 1,0232193
9	Case di cura e riposo	1,25	€ 1,2803969	10,25	€ 1,1837470
10	Ospedale	1,07	€ 1,0960197	8,77	€ 1,0128254
11	Uffici, agenzie	1,52	€ 1,5569626	12,46	€ 1,4389744
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61	€ 0,6248337	5	€ 0,5774375
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	€ 1,4442877	11,56	€ 1,3350356
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	€ 1,8437715	14,76	€ 1,7045956
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	€ 0,8501835	6,81	€ 0,7864699
16	Banchi di beni durevoli	1,09	€ 1,1165061	8,94	€ 1,0324583
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	€ 1,5159899	12,14	€ 1,4020183
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	€ 1,0550470	8,45	€ 0,9758694
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	€ 1,2803969	10,25	€ 1,1837470
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5	€ 0,5121588	4,1	€ 0,4734988
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	€ 1,1165061	8,94	€ 1,0324583
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	€ 5,7054486	45,67	€ 5,2743145
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	€ 4,9679400	39,77	€ 4,5929382
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	€ 4,0562974	32,47	€ 3,7498794
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	€ 2,0691214	16,56	€ 1,9124731
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	€ 1,5774490	12,63	€ 1,4586072
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	€ 7,3443566	58,79	€ 6,7895106
28	Ipermercati di generi misti	1,56	€ 1,5979353	12,79	€ 1,4770852
29	Banchi di genere alimentari	3,50	€ 3,5851113	28,70	€ 3,3144915
30	Discoteche, night-club	1,91	€ 1,9564465	15,66	€ 1,8085344
31	Parti comuni condomini	0,00	€ 0,0000	0,00	€ 0,0000

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE		
DOTAZIONE	€ LITRO	LITRI MINIMI
40	0,096147	800
120	0,096147	3.120
240	0,096147	6.240
360	0,096147	9.360
1.100	0,096147	15.400
1.500	0,096147	21.000
1.700	0,096147	23.800

Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto di compattazione

Quota Variabile Aggiuntiva (ECCELENZE) Utenze Non Domestiche
€/Litro
€ 0,0961470



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 12/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2022.

L'anno 2022 addì dodici del mese di aprile alle ore 18:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta STRAORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 15 Consiglieri:

MAZZANTI MAURIZIO	Presente	SERRA SONIA	Presente
BUCCHERI ENRICO	Presente	TODESCHINI MATTEO	Assente
TIRRITO GIOVANNI	Presente	MAGRIN TIZIANO	Assente
DALL'OLIO ANNA	Presente	CESARI MAURIZIO	Presente
ARNOFOLI PAOLA	Presente	BADIALI DEBORA	Presente
GAMBERINI MARCO	Presente	ZUPPIROLI ORIANA	Presente
TINTI ROBERTO	Presente	BORTOLOTTI DANIELE	Presente
GALLETTI FRANCESCA	Presente	ZAMBRANO MICHELE	Presente
ZURLA ALFONSO	Presente		

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori: ELENA ROVERI, MONICA DAVALLI, STEFANIA NEPOTI.

Presiede BUCCHERI ENRICO, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE IOCCA FILOMENA.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: SONIA SERRA, GIOVANNI TIRRITO, ALFONSO ZURLA.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 12/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- In data 29 Dicembre 2021 è stato sottoscritto da Atersir, Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, ed HERA SPA il contratto (Rep. 33374, raccolta 21481, del 29/12/2021) di affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti Urbani (SGRU) nel bacino territoriale di Bologna, di cui fa parte il Comune di Budrio, con decorrenza dal primo Gennaio 2022 e di durata quindicennale, ovvero fino al 31/12/2036; CIG: 81454573C2;
- L'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1 gennaio 2014, ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata nell'imposta municipale propria (I.MU.), nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa o tariffa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147 stabilisce che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 14 del 28/04/2014 e ss.mm.ii. con la quale si istituiva la tariffa corrispettiva puntuale a far data dal 01/01/2016 ;
- la propria deliberazione n. 55 del 29/06/2021 con cui si approvava l'ultima versione del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva;

VISTA la Delibera Num. 202 del 21/02/2022 della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna ad oggetto: AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO TIPO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI PREDISPOSTO IN COLLABORAZIONE CON ATERSIR ED ANCI A SEGUITO DELLE MODIFICHE LEGISLATIVE INTERVENUTE", pubblicata sul BUR: Num. 51 del 25/02/2022;



Comune di Budrio

Bologna

VISTA la richiesta da parte del gestore Hera Spa, di apportare al Regolamento vigente modifiche di lieve entità al fine di omogeneizzare ulteriormente i Regolamenti degli attuali Comuni a TCP (Tariffa corrispettiva puntuale) serviti dal gestore e al Regolamento-tipo approvato dalla Regione Emilia-Romagna;

VISTO lo schema di regolamento proposto gestore incaricato, HERA SPA, adeguato, secondo le vigenti previsioni di legge, alle previsioni del precedente regolamento e alle peculiarità del territorio del Comune, come da indicazioni dei Settori competenti;

RITENUTO quindi di dover aggiornare il Regolamento con le modifiche proposte dal gestore e dai Settori competenti e riportate nel nuovo testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (*Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva* e relativi allegati 1-4);

DATO ATTO che la tariffa "puntuale" ha natura corrispettiva, deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti, è applicata e riscossa dal Gestore e non costituisce pertanto un'entrata tributaria del Comune;

VISTO l'art. 117 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

A SEGUITO di votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 5 Consiglieri: Serra Sonia, (gruppo misto) Badiali Debora, Zuppiroli Oriana, Maurizio Cesari, Daniele Bortolotti (Budrio più).

DELIBERA

1) di approvare l'aggiornamento del regolamento della tariffa corrispettiva puntuale, con le modifiche proposte dal gestore e dai Settori competenti, così come riportato nel nuovo testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (*Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva* e relativi allegati 1-4);

2) di dare atto che il regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale, così modificato, ha validità a decorrere dal 1 gennaio 2022.

3) di dare atto che la tariffa "puntuale" ha natura corrispettiva, deve coprire tutti i



Comune di Budrio

Bologna

costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti, è applicata e riscossa dal Gestore e non costituisce pertanto un'entrata tributaria del Comune.

I contenuti degli interventi sono quelli risultanti dalla registrazione digitale parte integrante del verbale della seduta, conservata agli atti ai sensi dell'art.66 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione consiliare del 28/10/2014 n.58.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BUCCHERI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO 1

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

Q_f : QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di utenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_a (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Q_{vb} : QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. *Qualora l'utenza non abbia ritirato alcun contenitore, per il calcolo della tariffa viene preso a riferimento un contenitore da 30 litri*

Q_{va} : QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.

Q_{CDR} : QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

Q_f : QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. *Qualora l'utenza non abbia ritirato alcun contenitore, per il calcolo della tariffa viene preso a riferimento un contenitore da 120 litri*"

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

Q_{AVV}: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

ALLEGATO 2

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3 A	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta – aree scoperte
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
4 A	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi – aree scoperte
5	Stabilimenti Balneari
6	Autosaloni, esposizioni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case Di Cura E Riposo
10	Ospedale
11	Agenzie, Uffici
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta e altri beni durevoli
13 A	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta e altri beni durevoli - aree scoperte
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti tende e tessuti
16	Banchi Di Mercato Beni Durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
18 A	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista – aree scoperte
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
19 A	Carrozzeria, autofficina, elettrauto – aree scoperte
20	Attività industriali con capannoni di produzione
20 A	Attività industriali con capannoni di produzione – aree scoperte
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
21 A	Attività artigianali di produzione beni specifici – aree scoperte
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22 A	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub – aree scoperte
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
24 A	Bar, caffè, pasticceria – aree scoperte
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi , Generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori E Piante, Pizza Al Taglio
27 A	Ortofrutta, Pescherie, Fiori E Piante, Pizza Al Taglio – aree scoperte
28	Ipermercati Di Generi Misti
29	Banchi Di Mercato Generi Alimentari
30	Discoteche, Night-Club
31	Parti Comuni condominiali

ALLEGATO 3
Elenco dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, co. 1, lett. b-ter), punto 2 del TUA

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSTI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

ALLEGATO 4

Sanzioni

VIOLAZIONE	SANZIONE	
Omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 35	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.	30% del valore della tariffa da recuperare comprensiva degli interessi.
Omesso ritiro/riconsegna della dotazione per la raccolta	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.	€ 100,00
Infedele comunicazione riscontrata a seguito delle attività di controllo	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.	50% degli importi non versati
Omesso o parziale versamento della tariffa	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.	30% degli importi non versati o parzialmente versati
Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.	€ 100,00



COMUNE DI BUDRIO
Città Metropolitana di Bologna



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con delibera di C.C. n.

Sommario

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Definizioni.....	3
Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	6
Articolo 4 - Rifiuti speciali e opzione per il conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	7
Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva	8
Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione	8
Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree	11
Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento	12
Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria.....	13
Articolo 10 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario.....	15
Articolo 11 - Tariffa giornaliera Canone unico	15
Articolo 12 - Imposte di legge	16
Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati.....	16
Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza	17
TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE	17
Articolo 15 - Determinazione e articolazione della Tariffa	17
Articolo 16 - Commisurazione della quota fissa	17
Articolo 17 - Commisurazione della quota variabile	18
TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	18
Articolo 18 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo.....	18
Articolo 19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti	19
Articolo 21 - Riduzioni per il compostaggio individuale (autocompostaggio)	19
Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	20
Articolo 24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	20
Articolo 25 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.....	21
Articolo 26 - Riduzioni per immobili posseduti da pensionati residenti all'estero.....	21
Articolo 27 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di Raccolta.....	21
Articolo 28- Riduzione per punti vendita certificati.....	21
Articolo 29 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari	21
Articolo 30 – Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari.....	22
Articolo 31 - Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo	22
Articolo 31 – Agevolazioni a favore di categorie sociali.....	22
Articolo 31 – Utilizzo di pannolini / presidi medico sanitari	22
Articolo 31 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	22
Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica	24
Articolo 35 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	24
TITOLO IV –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI	25
Articolo 36 – Comunicazione.....	25
Articolo 37 – Controllo	25
Articolo 38 - Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi.....	26
Articolo 39 - Riscossione.....	27

Articolo 40- Rimborsi	27
Articolo 41 - Sanzioni	28
Articolo 42 - Contenzioso e reclami.....	28
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	28
Articolo 43 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	28
Articolo 44 - Entrata in vigore.....	28
ALLEGATI.....	30

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Soggetto Competente, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteria per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali cui provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettroniche, rifiuti da pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (*Allegato 3*) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 ;
 - c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
 1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;

2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli all'art. 183 co. 1 lett. b-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 9. i veicoli fuori uso;
- d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "w", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle

strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- l) «compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del TUA relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
- m) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- n) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- o) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- p) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);
- q) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- r) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- s) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- t) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- u) «pertinenza dell'utenza domestica»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerati pertinenze anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- v) «quota fissa della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali, ai costi delle raccolte differenziate non misurate e ai costi di accertamento, riscossione e contenzioso di cui ai commi 654 e 654-bis della L. 147/2013, come definite nell'Allegato 1;
- w) «quota variabile della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa ai rifiuti misurati (ossia i rifiuti oggetto di misurazione) e che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti

- conferiti, ai servizi forniti, all'entità dei costi di gestione, è data dalla somma della quota Variabile di Base e della quota Variabile Aggiuntiva, come definite nell'Allegato 1;
- x) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - y) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
 - z) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
 - aa) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. tessere, sacchi, ecc.) consegnati all'utente per la raccolta dei rifiuti urbani, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
 - bb) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
 - cc) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR (Ente territorialmente competente) secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, dalle deliberazioni regolatorie di ARERA, dalla normativa regionale, dal Contratto di servizio

stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Rifiuti speciali e opzione per il conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 184 co. 3 del D.l.gs. n. 152/2006 non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 co. 1 lett. b-ter), possono decidere di conferirli interamente al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
3. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il rappresentante legale o il titolare della ditta deve presentare al Gestore apposita comunicazione entro il *30 giugno* di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 01/01 dell'anno successivo, allegando la seguente documentazione:
 - quantitativi di rifiuto da avviare a recupero distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - documentazione, anche sottoforma di autocertificazione, comprovante l'esistenza dell'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;
 - la durata del periodo, non inferiore a 5 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di uscita dal pubblico servizio.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. L'utente si impegna inoltre a restituire al Gestore le dotazioni in uso per il conferimento di rifiuti entro il 01/01, e comunque a non effettuare conferimenti a decorrere da tale data. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvederà al recupero della tariffa dovuta e all'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. In caso di opzione per il servizio privato, è fatta salva la possibilità di rientro al servizio pubblico, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita comunicazione al Gestore entro il *30 giugno* dell'anno precedente; il gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta. L'opzione per il rientro al servizio pubblico è valida per un periodo non inferiore a 5 anni.
7. Le utenze non domestiche che optano per conferire tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa. L'esclusione è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, da presentare a pena di decadenza entro i termini indicati al comma successivo.
8. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, l'attivazione di almeno uno dei pubblici servizi di erogazione di acqua, gas o energia elettrica o, per le sole utenze non domestiche, la presenza di attrezzature o macchinari (anche in assenza di attivazione di pubblici servizi) costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative di utenze non domestiche, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (a titolo di esempio non esaustivo, costituiscono aree scoperte operative tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca);
 - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati, ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica previsto dal comma 647 della legge 147/13, la superficie tariffabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/13. Successivamente a tale data la superficie tariffabile sarà pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie tariffabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella

comunicazione di cui all'art. 35, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tariffabile è quella pari all' 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23-3-1998, n.138 oppure quella calpestabile su comunicazione dell'utente in risposta all'accertamento allegando la planimetria catastale dell'immobile.

4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della quota fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali di abbattimento indicate nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto che indica anche le categorie di utenze non domestiche che possono richiedere questa riduzione. La riduzione della superficie assoggettabile a tariffa si applica dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'utente, corredata da idonea documentazione comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia. L'utente è tenuto a comunicare la cessazione dei presupposti nel termine di cui all'art. 35;
 - b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati;
 - c) le superfici dove avviene lavorazione da attività industriale, comprese le parti di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche;
 - d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - f) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

- g) le superfici occupate nell'ambito di attività agricole, agro-industriali o della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice-civile, comprese le attività connesse, e della pesca, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento;
- h) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- i) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché i posti auto/parcheggi gratuiti, qualora scoperti;
- m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- n) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti, limitatamente alla parte non superiore a mt 1,5, nonché balconi e terrazze, qualora non costituenti aree operative, purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- o) le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati e le corsie destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione, come risultante da apposita documentazione.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi;
- b) unità immobiliari domestiche chiuse, inutilizzate ma servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma), per le quali non risulti però attivo il servizio di fornitura di energia elettrica. L'utente deve presentare richiesta di esenzione, corredata di documentazione dalla quale possa evincersi l'effettivo inutilizzo dell'immobile. Il gestore si riserva la facoltà di eseguire verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
- c) unità immobiliari non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai servizi pubblici (salvo gli allacciamenti necessari e dedicati a misure di sicurezza o antincendio) e contemporaneamente prive di arredi, attrezzature e macchinari;
- d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

- g) i locali comunali adibiti ad uffici e servizi, asili comunali e magazzini, ad esclusione di quelli detenuti da terzi
6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere richiesta dall'utente con la comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione e comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
 7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro della dotazione per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la quota fissa e la quota variabile relativa agli svuotamenti minimi in presenza del presupposto, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
 8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 40.

Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione dei rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata ai sensi dal D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO delle attività economiche adottata dall'ISTAT relative all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte produttive, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
5. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte operative, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Gli agriturismi e le altre attività connesse ai sensi dell'art. 2135 cc, che risultano simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti alle attività di cui all'allegato L-quinquies del Testo Unico Ambientale, possono decidere di aderire volontariamente al servizio pubblico, per le tipologie di rifiuti di cui all'allegato L-quater (Allegato 3).
8. Qualora l'utenza abbia in precedenza deciso di NON aderire al servizio pubblico, provvedendo allo smaltimento dei propri rifiuti in regime di libero mercato, avrà comunque successivamente la possibilità aderirvi, qualora ciò non comporti un disequilibrio

sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita richiesta al Gestore entro il 30/06 e l'adesione al servizio pubblico decorrerà dal 01.01 dell'anno successivo. Il Gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intenderà accolta.

9. Nel caso di adesione al servizio pubblico da parte di agriturismi, nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto, il Comune può stabilire riduzioni specifiche in riferimento alla stagionalità e/o limitazioni operative (n. pasti, n. clienti ospitabili, etc..).

Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati a utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e comunque dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o in mancanza il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
 - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti a utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) anche per il periodo di cessione occasionale dell'immobile. Per alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali il conduttore non ha stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca) il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora il conduttore non si intesti l'utenza.

6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale qualora il sub-conduttore non si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma precedente, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà, il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti, proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma precedente, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree a uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini di cui all'art. 35 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. c), ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza. Le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore laddove presente ovvero al condomino di riferimento "facente funzioni". Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), fermo restando che la somma attribuita al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 6 ossia dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle utenze, e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza, debitamente e tempestivamente comunicata.
3. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 35, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.
4. Il Gestore si impegna a consegnare le dotazioni per il rifiuto indifferenziato di volume superiore a 40 litri entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente. In caso di ritardo, le dotazioni si considerano consegnate dopo 30 giorni dalla richiesta, se in favore dell'utente.
5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati è tenuto al pagamento della quota Fissa e della Quota Variabile di Base e alla sanzione di cui all'art. 40. Il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto.
6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza.
7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) Per le utenze domestiche occupate da nuclei di residenti, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti, qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 35 del presente Regolamento, si considera un numero di occupanti come riportato nella seguente tabella:

Componenti	Da mq	A mq
1	0	45
2	45,1	60
3	60,1	75

4	75,1	90
5	90,1	105
6	105,1	999999

9. In caso di utenze domestiche non residenti tenute a disposizione dal proprietario e di fatto non utilizzati e per quelle utilizzate per uso stagionale, occupate o detenute in modo non continuativo, ma ricorrente, si considera un numero di componenti pari a 1 (uno).
10. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile ricovero o permanenza, (per almeno un anno solare) di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero con assenza documentata dalla residenza per almeno un anno solare.
11. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 35. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
12. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno). Nel caso in cui l'utente sia titolare di un'altra utenza domestica nel medesimo Comune, in riferimento agli immobili sopramenzionati potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. Per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la quota fissa; qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 35, il numero di occupanti sarà calcolato come definito al precedente comma 8. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
13. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali e aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 35 del presente Regolamento.

Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive

categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra quota fissa e quota variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria.

2. Per un principio di correttezza e trasparenza nei confronti degli utenti, di regola entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione sono approvate le tariffe per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR. In caso di ritardata approvazione, s'intendono prorogate le tariffe in vigore salvo conguaglio una volta approvate le tariffe di riferimento.
3. I costi del servizio (PEF) sono deliberati da ATERSIR sulla base di quanto disposto dal metodo tariffario vigente definito da ARERA.

Articolo 11 – Tariffa giornaliera e Canone unico

1. A decorrere dal 1.01.2021, è entrata in vigore la disciplina del canone unico introdotta dall'art. 1 comma 838 della L. n. 160/2019, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Gestore non applicherà più la Tariffa giornaliera alle occupazioni temporanee, per gli ambulanti, in quanto sostituite dall'applicazione del Canone Unico di competenza comunale.
3. Per le altre tipologie di occupazioni temporanee, il Gestore applicherà la tariffa giornaliera (soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio). Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità previste all'art. 35.
4. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale.
5. La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della quota fissa della tariffa annuale, maggiorata di un importo percentuale definito nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
6. La tariffa è riscossa dal Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
7. In occasione di manifestazioni e spettacoli in area pubblica o privata non compresi nell'elenco annuale e nei relativi aggiornamenti trasmessi dal Comune al Gestore l'organizzatore è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e gestione, accollandosi i relativi oneri.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Articolo 12 - Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

Articolo 13 – Obblighi di trasmissione delle banche dati

1. Nelle more dell'operatività dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore

acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con periodicità modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 791 della Legge n. 160/2019, ai fini del controllo e del recupero della tariffa corrispettiva puntuale, il Comune autorizza il Gestore ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria per il tramite degli enti medesimi. A tal fine, l'ente locale consente, sotto la propria responsabilità, ai soggetti affidatari, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informativa forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
3. Su richiesta, il Gestore fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per le finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a) articolazione tariffaria e criteri applicativi;
 - b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - d) riduzioni eventualmente applicate;
2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

TITOLO II - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE

Articolo 15 – Determinazione e articolazione della Tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai servizi indivisibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali, ai costi delle raccolte differenziate non misurate e da una quota variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
2. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate "a prestazione", "a volume", "a peso" o con altre metodologie simili.
3. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto urbano residuo (rifiuto indifferenziato) in grado di:
 - a) identificare l'utenza che conferisce;

- b) registrare il numero dei conferimenti;
- c) misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno al rifiuto urbano residuo (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati “rifiuti misurati”).

Articolo 16 - Commisurazione della quota fissa

1. Per le utenze domestiche la Quota Fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell'utenza. In presenza di pertinenze, la superficie dell'utenza è costituita dalla somma della superficie dell'abitazione principale e di quelle delle singole pertinenze. La Quota Fissa è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e del coefficiente di produttività (kb). Le modalità di calcolo della Quota Fissa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 “Composizione della tariffa”.
2. Per le utenze non domestiche, la Quota Fissa è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d'uso ai sensi del D.P.R. 158/1999 della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati annualmente per ogni classe di attività nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria.

Articolo 17 - Commisurazione della quota variabile

1. Per le utenze domestiche e non domestiche, la quota variabile è costituita da una Quota variabile base e da una quota variabile aggiuntiva. Per l'utenza domestica, la quota variabile di base è rapportata alla quantità di rifiuto prodotto in funzione degli occupanti; per l'utenza non domestica, è rapportata alla categoria di utenza e alla relativa dotazione assegnata; per quanto riguarda la quota variabile aggiuntiva, questa è determinata sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e misurati in eccedenza rispetto ai litri minimi previsti.
2. L'importo relativo alla quota variabile base del servizio è definito:
 - a) per le utenze domestiche, dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica, in funzione degli occupanti;
 - b) per le utenze non domestiche, dai litri minimi annui di rifiuto fissati in funzione del contenitore più piccolo assegnato.
3. Le modalità di calcolo e i parametri della quota variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell'Allegato 1 “Composizione della tariffa”.
4. Le utenze non domestiche che svolgono la propria attività su superfici distinte tra loro, ubicate al medesimo indirizzo o facenti parte dello stesso fabbricato, possono richiedere al Gestore di conferire i propri rifiuti con la dotazione associata al contratto individuato quale utenza non domestica “principale”, senza ricevere ulteriori dotazioni in riferimento alle superfici relative alle utenze non domestiche “secondarie”. In tal caso la tariffa per le utenze “secondarie”, con invarianza della categoria tariffaria applicata, sarà calcolata applicando la quota fissa.
5. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati, approvato ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base dei quantitativi

di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore. Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.

6. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 18 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, di cui all'Allegato 3, è applicata una riduzione sulla tariffa, determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione e viene riconosciuta a consuntivo.

Articolo 19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. È riconosciuta una riduzione dell'80% della quota fissa della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Articolo 20 - Riduzioni per il compostaggio individuale (autocompostaggio)

1. All'utenza domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, ecc.), è applicata una riduzione definita nella delibera di approvazione della tariffa.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta al Gestore da parte dell'utente, secondo il modello indicato dal Gestore, nel quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e acconsente esplicitamente alle verifiche da parte del Gestore al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le riduzioni decorrono dalla data di richiesta al Gestore. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica di compostaggio, l'utente è tenuto a dare formale comunicazione al Gestore entro 30 gg, riconsegnando contestualmente la compostiera se ricevuta in dotazione. La riduzione è riconosciuta fino alla data di comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.
3. L'amministrazione Comunale, il Gestore o soggetti da essi formalmente delegati possono in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. Qualora si riscontri che la pratica del

compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, il Gestore dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

Articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, si applica una riduzione sulla Quota fissa determinata nella delibera di approvazione della Tariffa, e la quota variabile di base è commisurata, previa richiesta documentata dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Articolo 22 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non a 240 giorni, si applica una riduzione sulla Quota fissa determinata nella delibera di approvazione della Tariffa, e la quota variabile di base è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

2. Per ristoranti, osterie, mense, trattorie, pub e birrerie, in possesso di autorizzazioni non stagionali che effettuano un numero di giornate di apertura al pubblico, a prescindere dagli orari, non superiore a 240 gg anno solare, la tariffa si applica in misura ridotta come stabilito nella delibera di approvazione della Tariffa puntuale.

Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero è applicata una riduzione sulla quota fissa della tariffa e la quota variabile di base è commisurata, previa richiesta dell'interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

Articolo 24 - Riduzioni per immobili posseduti da pensionati residenti all'estero

Ai sensi dell'art. 1 c. 48 della L. 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa e' dovuta in misura ridotta di due terzi.

Articolo 25 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di quantificazione dei rifiuti.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.

Articolo 26 . Riduzione per punti vendita certificati

1. Alle utenze non domestiche certificate .Ecolabel. (in base al Decalogo Legambiente Turismo) è riconosciuta una riduzione percentuale della quota fissa della Tariffa, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa.

Articolo 27 - Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della quota variabile, nel limite massimo stabilito nella delibera di approvazione della tariffa, all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari derivanti dalla propria attività e idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. È riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge n. 166/2016 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione al Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione, a pena il mancato riconoscimento delle riduzioni tariffarie previste.
4. La riduzione di cui al comma 1 e 2, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata nella delibera di approvazione della tariffa, o in apposito atto, fino ad un limite massimo stabilito nella medesima delibera, o in apposito atto.

Articolo 28 – Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

1. È riconosciuta una riduzione della quota variabile, nel limite massimo stabilito nella delibera di approvazione della tariffa, all'utenza non domestica che in via continuativa devolve ai soggetti donatari di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lettere d), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione, a pena il mancato riconoscimento delle riduzioni tariffarie previste.

3. La riduzione di cui al presente articolo, commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è determinata nella delibera di approvazione della tariffa, o in apposito atto fino ad un limite massimo stabilito nella medesima delibera, o in apposito atto.

Articolo 29- Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. È riconosciuta una riduzione della quota variabile, nel limite massimo stabilito nella delibera di approvazione della tariffa, ai soggetti di cui alla lett. g-ter) al comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lettere g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE – e successive direttive di modifica – relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*).
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti dell'anno precedente, a pena il mancato riconoscimento delle riduzioni tariffarie previste;
3. La riduzione di cui al presente articolo, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, è determinata nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto.

Articolo 30 - Agevolazioni a favore di categorie sociali

1. Il Comune, nell'ambito di interventi socio-assistenziali, può accordare a soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un contributo per il pagamento totale o parziale della tariffa, individuando nello specifico i requisiti necessari per beneficiare di tale concessione.
2. La tariffa deve comunque essere versata per intero dall'utenza domestica o non domestica direttamente al Gestore del servizio. Sarà cura del Comune, con proprie risorse finanziarie, iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, al rimborso totale o parziale per l'agevolazione o esenzione riconosciuta.
3. Il contributo di cui sopra sarà concesso su domanda dell'avente diritto, previo verifica ed attestazione del Settore servizi alla persona.
4. L'amministrazione comunale valuterà in accordo con le OO.SS., la possibilità di costituire un fondo di solidarietà per destinare sgravi a favore delle fasce deboli della popolazione, nonché dei settori economico-produttivi che versino in situazioni di crisi o di particolare difficoltà, sulla base di appositi criteri oggettivi da stabilire di anno in anno.

Articolo 31 - Utilizzo di pannolini/presidi medico-sanitari

Nel caso di nuclei familiari al cui interno siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione comunale), l'utente deve avanzare richiesta presso gli uffici preposti del Gestore per ottenere le chiavi di un contenitore comune, localizzato nel territorio comunale, volto al conferimento gratuito di rifiuti costituiti da pannolini / presidi medico – sanitari.

L'utente è tenuto a restituire al Gestore le chiavi di tale contenitore in caso di uscita dal nucleo familiare del soggetto che utilizza pannolini / presidi medico sanitari, o in casi di compimento del 36° mese di vita del bimbo.

Articolo 32 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui all'articolo che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. n 147/2013.
3. La delibera del Consiglio Comunale, stabilisce la misura delle riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti commi, la componente fissa e/o variabile su cui applicarla, i requisiti e le modalità di accesso e il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.
4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Articolo 33 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza domestica e non domestica

1. È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della tariffa riduzioni per la produzione in via continuativa di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico sanitari da parte delle utenze domestiche e non domestiche

Articolo 34 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate entro i termini di presentazione delle dichiarazioni di variazione di cui all'art. 31, o altrimenti dalla data di presentazione della richiesta, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, da comunicare sempre nel rispetto dei termini di cui sopra; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa.
2. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Nella delibera di approvazione della Tariffa il Comune individua le riduzioni/esenzioni di cui al presente comma e ne stabilisce la misura, la quota su cui applicarle, i requisiti, le modalità di accesso e il limite di spesa complessivo da iscriversi a bilancio a copertura delle stesse.
3. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Le riduzioni di cui al presente titolo (con esclusione di quelle di cui al precedente comma 2) non possono, cumulativamente, essere superiori a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa.

TITOLO IV –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

Articolo 35 – Comunicazione

1. L'utente, di cui al precedente articolo 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso o detenzione di locali e aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa o infedele comunicazione di inizio o variazione del possesso o detenzione entro il termine, si applica la sanzione prevista all'art.40 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno e il numero telefonico, ove esistente.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore, alle caselle e-mail dedicate agli utenti o, se inviata tramite telefax o PEC, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti del nucleo familiare.
5. Se la comunicazione di cessazione o variazione (nel caso in cui questa comporti una riduzione tariffaria) è presentata oltre il termine, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione.
6. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano a occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
9. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza sono inquadrate come utenze domestiche al pari dei locali adibiti ad uso abitativo, il cui numero di componenti della famiglia residente è maggiorata in base al numero di posti letto così come evidenziato nella denuncia di inizio attività presentata presso il Comune. In caso di variazioni del numero di posti letto l'utenza viene aggiornata sulla base delle informazioni trasmesse dagli uffici comunali. Il numero di componenti su cui calcolare la tariffa non potrà essere superiore a 6 come previsto dalla classificazione del DPR 158/99 per le utenze domestiche.

Articolo 36 – Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati nelle comunicazioni.

2. Il Gestore indica nelle apposite comunicazioni i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione o trasmissione di atti o documenti (contratti di locazione, affitto, scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, certificati CCIAA, planimetrie catastali ecc.);
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori ma anche ai proprietari dei locali e aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) invitare gli utenti a rispondere a questionari, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - e) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - f) accedere ai locali e aree assoggettabili a Tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui riscontrasse elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore l'utente può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 35, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi pari al T.U.R. (tasso unico di riferimento) fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'art. 40 del presente Regolamento.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di accertamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come comunicazione di attivazione a decorrere dall'anno successivo a quello accertato. Il gestore provvede in autonomia all'aggiornamento della banca dati della Tariffa per la riscossione ordinaria.

Articolo 37 - Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o posta elettronica/PEC. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Per importi superiori a 50 €, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti se l'utente ne fa richiesta entro 20 giorni successivi alla data di scadenza della bolletta, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, previa valutazione da parte del Gestore della regolarità dell'utente nei precedenti pagamenti. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del tasso BCE incrementato di 3,5 punti percentuali, calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.
4. In caso di omesso o parziale pagamento il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di scadenza riportata nella fattura inviata all'utente, invia all'utente mediante raccomandata o posta ordinaria un sollecito di pagamento in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto il Gestore procede al recupero del credito per via giudiziale e/o stragiudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai venti giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle spese per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.
5. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 24 mesi tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.
6. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.
7. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente, può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di interessi, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.

Articolo 38 - Riscossione

1. Annualmente, il Gestore determina il ciclo di emissione della fatturazione della Tariffa, con frequenza omogenea distribuita nel corso dell'anno e prevedendo almeno due emissioni con cadenza semestrale. Il termine di scadenza deve essere fissato ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella prima bolletta utile e comunque entro la prima fattura di conguaglio.
3. La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche o di uso pubblico può avvenire tramite un'unica fattura.
4. Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con specificazione in fattura dell'importo relativo a ciascun servizio.

Articolo 39- Rimborsi

1. Nei casi di errore, duplicazione ovvero eccedenza dell'importo iscritto in fatture rispetto a quanto dovuto il Gestore, ai fini del relativo rimborso, si rimanda a quanto previsto nella Carta dei Servizi.
2. In caso di mancato rispetto dei valori limite degli standard di qualità, con riferimento alle richieste di indennizzo degli utenti, si rimanda a quanto disciplinato nella Carta dei Servizi.
3. L'utente in ogni caso può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento mediante richiesta scritta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

Articolo 40 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente regolamento sono effettuate dal Comune tramite il soggetto Gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle relative funzioni. A tale fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da ATERSIR con regolamento.
2. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €, articolate secondo le previsioni di cui all'Allegato 4. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo.
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione all'art. 13 concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Articolo 41 – Contenzioso e reclami

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva Puntuale è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.
4. In caso di adozione da parte del Gestore della bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito al Gestore derogare ai termini relativi alla fatturazione, riscossione, rateizzazione, sollecito di pagamento, recupero, rettifiche di fatturazione, reclami e rimborsi a patto che adotti i termini previsti per le medesime fattispecie per gli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.

Articolo 43 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 1 Gennaio 2022.

ALLEGATI

Allegato 1: Composizione della tariffa

Allegato 2: Categorie di utenze non domestiche

Allegato 3: Elenco dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche (art. 183 co. 1 lett. b-ter TUA)

Allegato 4: Sanzioni

**REGOLAMENTO TIPO
PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA**

COMUNE DI

Monte San Pietro

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°.....del.....

INDICE

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART.1 Oggetto	3
ART.2 Definizioni.....	3
ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	7
ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva	8
ART.5 Presupposto e ambito di applicazione.....	8
ART.6 Classificazione dei locali e delle aree	11
CAPO 2 – PRESUPPOSTI.....	13
ART.7 Utente obbligato al pagamento.....	13
ART.8 Obbligazione pecuniaria	14
ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario.....	17
ART.10 Imposte di legge	17
ART.11 Anagrafe popolazione residente	17
CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	18
.....	
ART.12 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006.....	18
ART.13 Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica.....	19
CAPO 4 – RIDUZIONI.....	21
ART.14 Riduzioni per avvio autonomo a riciclo	21
ART.15 Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio	21
ART.16 Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio	21
ART.17 Riduzioni per il compostaggio individuale.....	22
ART.18 Riduzioni per il compostaggio di comunità.....	22
ART.19 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.....	23
ART.20 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	23
ART.21 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	23
ART.22 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta.	23
ART.23 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo	24
ART.24 Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso	24
ART.25 Riduzioni per punti vendita certificati.....	24
ART.26 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari.....	24

ART.27	Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari.....	25
ART.28	Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo	25
ART.29	Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere	26
ART.30	Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale.	26
ART.31	Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario	26
ART.32	Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica.....	27
ART.33	Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)	27
ART.34	Riduzioni per manifestazioni ed eventi.....	27
ART.35	Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni	27
CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI		29
ART.36	Comunicazione	29
ART.37	Controllo	30
ART.38	Informazione all'utenza	31
ART.39	Modalità di versamento e sollecito di pagamento	32
ART.40	Riscossione	32
ART.41	Rimborsi.....	33
ART.42	Sanzioni.....	33
ART.43	Contenzioso ed autotutela	35
CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI		35
ART.44	Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	35
ART.45	Disposizione finale.....	35
ART.46	Entrata in vigore	35
ALLEGATI		36

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014*) e all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), sulla base dello schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*) di seguito ATERSIR con Deliberazione CAMB/2022/14 del 11 aprile 2022, disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi operativi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente a recupero di cui all'ART.12. Per la definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente

(ARERA) di cui al comma 527 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*).

3. Le modalità di applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva sono riportate in Allegato 1 al presente Regolamento.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART.2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **«rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **«rifiuti urbani»** ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività riportate nell'allegato *L-quinquies* del d.lgs. n. 152/2006;
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di

depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

c) **«rifiuti speciali»**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:

1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. n. 152/2006;
3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
9. i veicoli fuori uso.

d) **«produttore di rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, lett. f), del d.lgs. n.152/2006, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

e) **«detentore»**: ai sensi dell'art. 183, lett. h), del d.lgs. n. 152/2006, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

f) **«conferimento»**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

g) **«gestione dei rifiuti»**: ai sensi dell'art. 183, lett. n), del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di

materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

- h) «**Carta della qualità**»: documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- i) «**Gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- j) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, lett. m) del d.lgs. n. 152/2006, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- k) «**riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. r) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- l) «**centro del riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- m) «**preparazione per il riutilizzo**»: ai sensi dell'art. 183, lett. q) del d.lgs. n. 152/2006, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- n) «**raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. o) del d.lgs. n. 152/2006, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lett. mm) dell'art. 183 ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- o) «**centro di raccolta**»: ai sensi dell'art. 183, lett. mm) del d.lgs. n. 152/2006 un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- p) «**dotazione per la raccolta**»: contenitori ed altri dispositivi (es. badge, sacchi, ecc.) per la raccolta dei rifiuti urbani consegnati all'utente. La dotazione per le frazioni oggetto di misurazione puntuale deve identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quantomeno, al rifiuto urbano residuo;

- q) «**raccolta differenziata**»: ai sensi dell'art. 183, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- r) «**riciclaggio**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- s) «**recupero**»: ai sensi dell'art. 183, lett. t) del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- t) «**spazzamento delle strade**»: ai sensi dell'art. 183, lett. oo) del d.lgs. n. 152/2006, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- u) «**autocompostaggio**»: ai sensi dell'art. 183, lett. e) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- v) «**compostaggio di comunità**»: ai sensi dell'art. 183, lett. qq-bis) del d.lgs. n. 152/2006, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- w) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- x) «**rifiuto urbano residuo**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuo dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 20.03.01);

- y) «**utente**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- z) «**utenza**»: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- aa) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- bb) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- cc) «**utenza singola**»: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di una propria dotazione per la raccolta;
- dd) «**utenza domestica condominiale**»: utenza domestica che dispone per la frazione di rifiuto raccolto, di una dotazione attribuita al condominio;
- ee) «**utenza aggregata**»: ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d), del decreto 20 aprile 2017, il punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
- ff) «**aree pertinenziali**»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerate aree pertinenziali anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- gg) «**parte fissa della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- hh) «**parte variabile della tariffa**»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.

ART.3 Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi del dell'art. 14, comma 27, lett. f) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con legge 30 luglio 2010, n. 122, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
2. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR, secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia, smaltimento).
4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
5. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta della qualità, oltre che dalle disposizioni previste dal presente Regolamento, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

ART.4 Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013, su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

ART.5 Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso

adibiti, esistenti sul territorio del Comune, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tariffabile, qualora ne sia previsto l'utilizzo tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'ART.36, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'Allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate.
4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
 - a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, l'utente di cui all'ART.7 deve presentare al Gestore copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie è assoggettata alla Tariffa per l'intero anno solare;
 - b) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati;

-
- c) le superfici dove avviene lavorazione da attività industriale, comprese le parti di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche;
 - d) qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria, o in apposito atto che indica anche le categorie di utenze non domestiche che possono richiedere questa riduzione.
 - e) le aree scoperte pertinentziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - f) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - g) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
 - h) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
 - i) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - j) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
 - k) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici,

nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- l) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- n) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
- o) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, deve essere richiesta dall'utente in sede di comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa fuori dal caso di cui all' ART.12.
8. La Tariffa si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'ART.42.

ART.6 Classificazione dei locali e delle aree

1. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni. Le tariffe sono distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate distinte attività.
2. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
3. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'[Allegato 2](#) al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'[Allegato 2](#) al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
4. Ai fini della classificazione di cui al comma 3, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività o a quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, quali la Camera di Commercio, relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività esercitata e verificata dal Gestore, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A..
5. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate

promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.

6. Il criterio della tariffa unica nel caso delle utenze non domestiche può essere superato ove l'utente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso. Il Gestore può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.
7. In sede di prima applicazione della Tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o a categoria ritenuta più coerente con l'effettiva attività svolta.

CAPO 2 - PRESUPPOSTI

ART.7 Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti, fatta eccezione per le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 2-bis dell'art. 198 del d.lgs. n. 152/2006 per l'avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico dei propri rifiuti urbani, sono obbligati ad utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
 - a) per l'utenza domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b) per l'utenza non domestica, colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o

associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale, fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".
9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma 9 del presente articolo, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tale scopo. In difetto, si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che

gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.

13. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma 12, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini dell'ART.36 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali di cui all'ART.5 comma 4 lettera c), ai condominii che hanno nominato un amministratore, su richiesta, può essere intestata apposita utenza domestica condominiale e in tal caso sono consegnate le relative dotazioni.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*) e dalle determinazioni di ARERA.

ART.8 Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo riportate in Appendice A al presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all'ART.5 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate, e comunque, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, non prima della presentazione della dichiarazione di cessazione.
3. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori stessi. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale, nonché i termini e le condizioni, possono essere stabiliti nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. L'utente, fatto salvo il caso di cui al comma 2-bis, dell'art.198 del d.lgs. n. 152/2006 per le frazioni avviate a recupero al di fuori del servizio pubblico,

è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.

5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 4, l'utenza domestica che non abbia ritirato la propria dotazione entro termini previsti, è comunque tenuta al pagamento della parte fissa della tariffa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi e alla sanzione prevista all'ART.42. In caso di utenza non domestica, qualora non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero il rifiuto oggetto di misurazione al di fuori del servizio pubblico, è comunque dovuto il pagamento della parte fissa della tariffa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi oltre alla sanzione prevista all'ART.42.
6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza con le seguenti modalità: riconsegna dell'utente presso il Centro di raccolta rifiuti oppure, in caso di dotazioni di volume superiore ai 120 lt, verrà ritirato direttamente dal Gestore previo appuntamento.
7. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici per i nuclei residenti ovvero alla dichiarazione di

attivazione/variazione dell'utenza in caso di nuclei non residenti;

- b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a 2 persone per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall' ART.36 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a 2 per l'utenza domestica tenuta a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - d) si considera un numero di occupanti pari a 2 per l'utenza domestica tenuta a disposizione non locata, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - e) nei casi di cui all'ART.7, comma 9 (strutture ricettive non esercitate in forma di impresa), la consistenza del nucleo familiare è determinata, tenendo conto del numero effettivo dei giorni di locazione, come segue: la consistenza del nucleo familiare è determinata dal numero di componenti dell'utenza maggiorato di una sola unità.
9. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero con assenza documentata dalla residenza per almeno 12 mesi all'anno.
10. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti stabilmente dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo ART.36. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
11. Qualora l'occupante non sia titolare di altre utenze domestiche nel territorio comunale, le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche qualora non vi sia svolta un'attività riconducibile a quelle riportate in [Allegato 2](#). In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
12. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le

modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'ART.36 del presente Regolamento.

ART.9 Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza riportate nell'[Allegato 2](#). La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione delle tariffe, in conformità al Metodo tariffario vigente disciplinato da ARERA.
2. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, sono approvate con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR e del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione dei Comuni o da altre disposizioni di legge. In caso di mancata approvazione nei termini, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
3. I costi del servizio sono definiti sulla base del Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore, inseriti nel Piano Economico Finanziario redatto dal Gestore, validati da ATERSIR ed approvati da ARERA secondo quanto previsto dal metodo tariffario vigente.

ART.10 Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicati i tributi previsti dalla Legge.

ART.11 Anagrafe popolazione residente

1. Il Gestore acquisisce i dati necessari alla gestione del servizio pubblico dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*).

CAPO 3 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART.12 Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART.13. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa statale, salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.

ART.13 Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'ART.12 e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore e per conoscenza al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, oltre a quanto previsto all'art. 14 della

legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11 (*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021*) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tariffabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione prevista all'art. 14 della legge regionale n. 11/2020, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale comunicazione di variazione ai fini della Tariffa.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data fissata dalla normativa statale, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza, ai sensi del comma 3 dell'art.14 della legge regionale n. 11/2020 entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Comune, , almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

- 7. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Gestore provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.42, fermo restando più gravi violazioni.
- 8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa. Si applica inoltre la sanzione prevista all'ART.42.

CAPO 4 – RIDUZIONI

ART.14 Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

- 1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
- 2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della tariffa commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata: La tariffa è ridotta a

consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo. La tariffa è ridotta nella quota variabile normalizzata in termini assoluti (€/kg) nel rispetto di modalità e limiti indicati nella delibera di approvazione della tariffa.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Gestore, e per conoscenza al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione, nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'art. 13 comma 6 del presente regolamento.

ART.15 Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio

1. La Tariffa è dovuta nella misura del 20% della quota fissa e quota variabile normalizzata nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART.16 Riduzioni nelle zone in cui il conferimento al servizio è effettuato con disagio

1. Nelle zone in cui il conferimento al servizio di raccolta è effettuato con disagio per l'utenza, alla Tariffa si applicano le riduzioni di cui al comma 2.
2. La riduzione della quota fissa e quota variabile normalizzata di cui al comma 1 è quantificata nella delibera di approvazione della tariffa.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dall'utente con la presentazione della comunicazione di cui al successivo ART.36 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART.17 Riduzioni per il compostaggio individuale

1. All'utenza domestica che effettua autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc.) è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: si applica la riduzione della quota fissa e quota variabile normalizzata definita nella delibera di approvazione della tariffa.
2. All'utenza non domestica di cui all'art. 208, comma 19-bis del d.lgs. 152/2006 che effettua l'autocompostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota fissa e quota variabile

normalizzata della Tariffa definita nella delibera di approvazione della tariffa.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'autocompostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
5. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica del compostaggio l'interessato è tenuto a darne formale comunicazione al Gestore entro i termini stabiliti all'ART.36 riconsegnando altresì la compostiera se ricevuta in dotazione.

ART.18 Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza domestica e non domestica che effettua sul luogo di produzione il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto delle disposizioni statali di riferimento, è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: si applica la riduzione della quota fissa e quota variabile normalizzata definita nella delibera di approvazione della tariffa. La riduzione per compostaggio di comunità è alternativa alla riduzione per compostaggio individuale.
2. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse il quale è tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale indica i nominativi dei conferenti.

ART.19 Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo è applicata una riduzione della Tariffa così

determinata: è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

ART.20 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

1. Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è applicata una riduzione della Tariffa così determinata: è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta, su richiesta dell'utente entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti, con effetti anche per gli anni successivi.

L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART.21 Riduzioni per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero

1. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero è applicata una riduzione della Tariffa così determinata è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa, e la quota variabile di base è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni.

ART.22 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti riciclabili presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di misurazione.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti riciclabili conferiti, è così determinata: si applicano le riduzioni sulla quota variabile normalizzata stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

ART.23 Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo

1. Allo scopo di incrementare la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti è prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di preparazione per il riutilizzo dotati di strumenti di misurazione.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è così determinata: si possono applicare riduzioni sulla quota variabile normalizzata stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

ART.24 Riduzioni per il conferimento presso i Centri del riuso

1. Allo scopo di incrementare il riutilizzo dei beni e di favorire al contempo la prevenzione dei rifiuti può essere prevista una riduzione della Tariffa per l'utente che conferisce beni riutilizzabili presso i Centri del Riuso.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di beni conferiti, può essere determinata annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

3. L'attestazione dei quantitativi conferiti dalla singola utenza può essere effettuata secondo le modalità eventualmente stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

ART.25 Riduzioni per punti vendita certificati

1. Può essere riconosciuta una riduzione della Tariffa per l'utenza non domestica che attua azioni finalizzate alla prevenzione nella produzione di rifiuti quali la vendita di prodotti sfusi o alla spina ed abbia ottenuto formale certificazione del punto vendita sotto il profilo ambientale.
2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti non prodotti ovvero alle modalità di attuazione delle azioni di prevenzione nella produzione dei rifiuti, può essere determinata eventualmente annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

ART.26 Riduzioni per la donazione delle eccedenze alimentari

1. Può essere riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che invia continuativa devolve ai soggetti donatari di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (*Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi*) le eccedenze alimentari idonee al consumo umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.
2. Può essere riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che in via continuativa devolve le proprie eccedenze alimentari non idonee al consumo umano di cui alla legge n. 166/2016 per alimentazione animale qualora idonee a tal fine.
3. Il riconoscimento delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente, allegando apposita documentazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 commisurata al quantitativo di prodotti devoluti, è così determinata:
 - a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione pari a 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti;
 - b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti fino ad un massimo di tonnellate come indicate annualmente nella delibera di approvazione della tariffa; per eventuali quantitativi di

prodotti alimentari devoluti eccedenti tale limite si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata devoluta.

5. La riduzione di cui al comma 2, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti, può essere determinata eventualmente annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

ART.27 Riduzioni per la donazione di prodotti non alimentari

1. Può essere riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che invia continuativa devolve ai soggetti donatori di cui di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, prodotti non alimentari di cui alle lett. d), d-bis), d-ter), e) del comma 1 dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 derivanti dalla propria attività nel rispetto delle disposizioni previste nel medesimo articolo.
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.
3. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d) ed e) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.
4. La riduzione di cui al comma 1 con riferimento alle lett. d-bis) e d-ter) del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 166/2016 è eventualmente quantificata nella delibera di approvazione della tariffa.

ART.28 Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

1. Può essere riconosciuta una riduzione della Tariffa ai soggetti di cui alla lett. g-ter) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 166/2016 che partecipano a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione, di cui rispettivamente alle lett. g-bis) e g-quater) del comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica - relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*).
2. Il riconoscimento delle riduzioni di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti nell'anno precedente.

3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di prodotti conferiti può essere eventualmente determinata annualmente nella delibera di approvazione della tariffa

ART.29 Riduzioni per l'utenza non domestica che attua il vuoto a rendere

1. Può essere riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica che applica il sistema del vuoto a rendere.
2. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle tipologie e delle quantità di imballaggi avviati a riutilizzo nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione che attesti l'effettiva cessione al proprio fornitore delle tipologie e delle quantità dichiarate.
3. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo in peso di imballaggi resi, può essere eventualmente determinata annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

ART.30 Riduzioni per l'utenza non domestica che promuove l'utilizzo della "food-bag" per l'asporto del cibo avanzato nella ristorazione commerciale

1. Può essere riconosciuta una riduzione della Tariffa all'utenza non domestica della ristorazione commerciale che promuove presso i propri esercizi l'utilizzo di contenitori riutilizzabili per l'asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento della pratica nell'ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
2. La riduzione di cui al comma 1 può essere eventualmente determinata annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

ART.31 Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario⁶

1. Per l'utenza domestica in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate/certificate dall'organo sanitario competente, comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è prevista una riduzione della Tariffa determinata annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente, volta ad ottenere un contenitore dedicato all'uso specifico. Il contenitore viene consegnato su istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi

medico-sanitari specifici. L'istanza va presentata entro 30 giorni dal verificarsi del presupposto, vale anche per gli anni successivi e cessa automaticamente in caso di uscita dal nucleo familiare del codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune). È fatto obbligo all'utente di dichiarare la perdita dell'agevolazione entro 30 giorni dalla cessazione dei requisiti. Qualora venga meno il presupposto legittimante la consegna del contenitore, l'interessato deve restituirlo al Gestore.

ART.32 Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. Per l'utenza non domestica che, in ragione della propria attività (es. case di cura e di riposo per anziani, asili nido etc.), produce in via continuativa rifiuti costituiti da pannolini pediatrici e/o pannoloni per incontinenza "usa e getta" è riconosciuta una riduzione della Tariffa determinata nella delibera di approvazione della tariffa.

ART.33 Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica nel cui stato famiglia del nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" è prevista una riduzione della Tariffa determinata annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.
2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta tramite l'assegnazione di un contenitore dedicato all'uso specifico su richiesta dell'utente. Il contenitore viene consegnato su istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, che conterrà l'autocertificazione dello stato di famiglia da cui risulti la presenza nel nucleo familiare del bambino/a di età inferiore a 36 mesi. L'istanza va presentata ogni volta, se necessario, in cui si è verificato il presupposto (nascita di ciascun bambino). È fatto obbligo all'utente di dichiarare la perdita dell'agevolazione entro 30 giorni dalla cessazione dei requisiti. Qualora venga meno il presupposto legittimante la consegna del contenitore, l'interessato deve restituirlo al Gestore.
3. Qualora l'utente intendesse rinunciare al contenitore dei pannolini usa e getta in quanto abbia adottato l'utilizzo di pannolini lavabili, può essere riconosciuta nella delibera di approvazione della Tariffa una riduzione proporzionale ai giorni effettivamente utilizzati e commisurandola alla quantità di rifiuti non prodotti.

ART.34 Riduzioni per manifestazioni ed eventi

1. Può essere riconosciuta una riduzione della Tariffa alle manifestazioni ed eventi temporanei di tipo ricreativo, culturale o di animazione sociale, che adottano buone pratiche finalizzate alla riduzione dei rifiuti ed abbiano ottenuto formale riconoscimento delle buone pratiche adottate nell'ambito di iniziative/progetti istituzionali finalizzati alla promozione degli eventi sostenibili.

2. La riduzione di cui al comma 1 può essere riconosciuta su richiesta dell'utente, secondo le modalità eventualmente stabilite annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

ART.35 Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se dichiarate nei termini decadenziali previsti e se documentate, e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Tale comunicazione deve essere presentata al Gestore entro e non oltre 30 dalla data in cui sono venute meno le condizioni per l'attribuzione delle riduzioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all' ART.42 per omessa comunicazione di variazione.
3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore produzione dei rifiuti ovvero al riutilizzo dei beni, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
4. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori a quanto determinato nella delibera di approvazione della tariffa, relativamente alla quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base della Tariffa medesima.
5. Le riduzioni di cui agli ART.17e ART.18 sono alternative.

CAPO 5 - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART.36 Comunicazione

1. L'utente, di cui all'ART.7, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli o secondo le procedure messe a disposizione dal Gestore. In caso di omessa presentazione della comunicazione entro il termine di cui sopra si applicano le sanzioni previste dall'ART.42 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'utente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- c. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di comunicazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- f. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione o ragione sociale dell'utente, Codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali, PEC;
 - b. Generalità del legale rappresentante;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - e. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate dall'obbligato principale o da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta, se richiesta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore o, se inviata tramite telefax o indirizzo di posta elettronica certificata, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
 4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
 5. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti

solidalmente obbligati che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

6. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Gestore, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.
9. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
10. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
12. In deroga a quanto disposto dal comma 11, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione, fermo restando quanto previsto all'ART.13, comma 5.

ART.37 Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni di cui

al CAPO 4.

2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della tariffa corrispettiva, nonché il ruolo di referente verso il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta della qualità, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c. invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d. utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e. accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 c.c..
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'ART.36, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi al tasso legale oltre all'applicazione della sanzione di cui all'ART.42 del presente Regolamento.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di pagamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.

ART.38 Informazione all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad

informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.

2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano con particolare riferimento a:
 - a. criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
 - b. numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
 - c. voci di costo che compongono la Tariffa;
 - d. numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
 - e. riduzioni eventualmente applicate;
 - f. Carta della qualità.
3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

ART.39 Modalità di versamento e sollecito di pagamento⁹

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore senza costi aggiuntivi a carico dell'utente.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica e tramite posta elettronica certificata nel caso di utenza non domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Per importi superiori a 50€, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti se l'utente ne fa richiesta entro 20 successivi alla data di scadenza della bolletta, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, previa valutazione da parte del Gestore della regolarità dell'utente nei precedenti pagamenti. Le somme oggetto di rateizzazione possono essere maggiorate secondo le disposizioni di cui alla Carta della qualità.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine

indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato in fattura pari al vigente tasso legale maggiorato di 3,5 punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.

5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'ART.42.

ART.40 Riscossione

1. Il Consiglio Locale di ATERSIR e il Comune, sentito il Gestore, con la delibera di approvazione delle tariffe, determinano le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale e una a saldo nei primi mesi dell'anno seguente. Il termine di scadenza deve essere fissato in conformità a quanto previsto nella Carta della qualità.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno nonché le riduzioni da applicarsi in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo e comunque entro la prima fatturazione a saldo di cui al comma 1.

ART.41 Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio secondo quanto disposto dalla Carta della qualità.
2. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali maggiorati di 0 punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

ART.42 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento è effettuata dal Comune anche tramite il Gestore in qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della tariffa, con provvedimento da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. Compete al Comune l'irrogazione della sanzione.
2. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

	VIOLAZIONE	SANZIONE
--	------------	----------

n.		MINIM A	MASSIM A	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o versamento parziale della (art. 39, comma 5) tariffa	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo (art. 37, comma 7, art. 13 comma 7)	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
3	Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti (art. 8, comma 5)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
4	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa (art. 36, comma 1); mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione (art. 35, comma 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
5	Omessa comunicazione di inizio dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, incluso il numero di componenti diversi dai residenti entro i termini (art. 36, commi 1 e 2)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
6	Omessa comunicazione di variazione /cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, entro i termini (art. 36, comma 1, art. 37 comma 8)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00
7	Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione (art. 5 comma 9, art. 13, comma 8) o	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

	provenienti da aree escluse dalla tariffazione (art. 5 comma 9)			
8	Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini (art. 13, comma 8)	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00 pagina 51 di 11

servizio.

4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce dall'Anagrafe Popolazione Residente di cui all'ART.11, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. Al fine di disincentivare l'abbandono e il "turismo dei rifiuti", nel caso di utenza domestica con residenza attiva, in assenza di svuotamenti del rifiuto urbano residuo, si applicano, oltre alla parte fissa, anche gli svuotamenti minimi obbligatori maggiorati sulla base di quanto stabilito nella delibera di approvazione delle tariffe fatto salvo la possibilità di prova contraria da parte dell'utente.
6. Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune le violazioni accertate.

ART.43 Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

CAPO 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.44 Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART.45 Disposizione finale

1. Le norme contenute nel Capo 5 devono essere adeguate dal 1° gennaio 2023 alle disposizioni di ARERA in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART.46 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01/01/2022

ALLEGATI

Allegato 1 – COMPOSIZIONE DELLE TARIFFA

Allegato 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO 1

Composizione della tariffa

1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile e una quota variabile normalizzata. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

Q_f: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di utenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_a (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

Q_{vn}: QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota variabile normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione K_b (allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una quota variabile diversa per nucleo familiare in base al numero di componenti (da 1 a 6 componenti).

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto rapporto al precedente coefficiente K_b da parte delle varie categorie di utenza.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la quota variabile delle utenze domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile normalizzata, una quota variabile di base e di una quota variabile aggiuntiva. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

Q_f: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_c pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_c più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

Q_{vn}: QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota variabile normalizzata per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione K_d pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 – tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di K_d più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b.

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto indifferenziato in rapporto al precedente coefficiente Kd da parte delle varie categorie di utenza.

Q_{vb}: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Q_{va}: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la quota variabile delle utenze non domestiche.

Q_{CDR}: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

Q_{AVV}: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

ALLEGATO 2

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

1. musei, biblioteche, scuole, Associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. negozi di abbigliamento, calzature librerie, Cartolerie, ferramenta, negozi di beni durevoli
14. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenza,
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, , tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: Barbieri, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, Osterie, pizzerie, pub
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. supermercati, pane e pasta macellerie, salumi e formaggi, Generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. ortofrutta, pescherie Fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
31. Parti comuni condominii

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DA APPLICARE ALLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE

1) Mancato ritiro della dotazione – Determinazione del contenitore fittizio

Ai sensi dell'Art. 8 c.5 del Regolamento, per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione standard per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è di:

- 40 litri per le utenze Domestiche;
- 120 litri per le utenze Non Domestiche.

L'utenza domestica è comunque tenuta al pagamento della parte fissa della tariffa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi come sopra detto e alla sanzione prevista all'ART.42 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva approvato con delibera di Consiglio n. 31 del 28.4.2022.

In caso di utenza non domestica, qualora non dimostri di avere avviato autonomamente a recupero il rifiuto oggetto di misurazione al di fuori del servizio pubblico, è comunque dovuto il pagamento della parte fissa della tariffa e della parte variabile relativa agli svuotamenti minimi come sopra detto e alla sanzione prevista all'ART.42 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva approvato con delibera di Consiglio n. 31 del 28.4.2022.

2) Mancato ritiro della dotazione o non utilizzo del servizio – Utenze domestiche

a) Ai sensi dell'Art. 5 c.7 del Regolamento, per le utenze domestiche, con residenza attiva, che non abbiano ritirato la dotazione standard o esposto il contenitore dell'indifferenziato nell'arco dell'anno, senza specifica motivazione, ai fini del calcolo della tariffa saranno attribuiti 20 svuotamenti aggiuntivi rispetto agli svuotamenti minimi connessi al numero di componenti il nucleo familiare.

b) Ai sensi dell'Art. 5 c.7 del Regolamento, per le utenze domestiche, occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza anagrafica ovvero tenute a disposizione dal proprietario e/o di fatto non utilizzate, che non abbiano ritirato la dotazione standard o esposto il contenitore dell'indifferenziato nell'arco dell'anno ai fini del calcolo della tariffa saranno attribuiti gli svuotamenti spettanti al numero di occupanti fittizio ovvero, per l'anno 2022, 20 svuotamenti/anno.

3) Riduzioni per utenze non stabilmente attive

La quota variabile di base è commisurata, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione, che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni:

- per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 giorni (ai sensi dell'art. 19 e 21) del regolamento)

- per i locali e aree – diverse dalle abitazioni – adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 180 giorni (Ai sensi dell'art. 20) del regolamento)

In questi casi è applicata anche una riduzione del 10% della quota fissa e quota variabile normalizzata

4) Individuazione sottocategorie per utenze non domestiche

Ai sensi dell'art. 7 c. 14 si individuano le seguenti sottocategorie:

◦ al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (sottocategoria 11a).

5) Tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della somma della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa annuale, con maggiorazione del 50%.

6) Riduzioni per compostaggio individuale e comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'Art. 17 e 18 del Regolamento, alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica una riduzione di € 15,00 per ogni componente del nucleo familiare. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.li si applica la medesima riduzione di cui sopra. La riduzione è applicata sulla quota fissa e quota variabile normalizzata.

7) Riduzioni per compostaggio individuale e comunità – utenze non domestiche

Ai sensi dell'Art. 17 e 18 del Regolamento, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose della frazione organica dei propri rifiuti urbani si applica una riduzione del 10% della quota fissa e variabile normalizzata della tariffa annuale.

8) Riduzioni per il conferimento di rifiuti nei Centri di Raccolta – utenze domestiche

Ai sensi dell'Art. 22 del Regolamento, si applicano le seguenti riduzioni:

Riduzioni da applicare alle rate di tariffa delle utenze domestiche in ragione delle tipologie elencate conferite al Centro di Raccolta Rifiuti calcolate in €/Kg.

Tipologia di rifiuto	euro/kg
Accumulatori al piombo	€ 0,06
Cartone	€ 0,06
RAEE: piccoli elettrodomestici, cellulari, TV, computer, monitor	€ 0,04
Oli minerali (motore auto)	€ 0,08
Pile	€ 0,06
Vernici, solventi e pesticidi	€ 0,06

9) Pannolini e/o presidi medico Sanitari (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale) – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 31 e 33 del Regolamento nel caso di nuclei familiari in cui siano presenti bambini di età inferiore ai 36 mesi e/o soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici, è concesso un

contenitore a svuotamento completamente gratuito, purché l'utente ne faccia specifica richiesta. Tale contenitore sarà utilizzato solo ai fini dichiarati e dovrà essere riconsegnato quando verranno meno le condizioni di richiesta. Nel caso di mancata riconsegna gli svuotamenti effettuati dopo tale data saranno conteggiati e fatturati a carico del soggetto richiedente.

Ai sensi dell'art. 33 comma 3 qualora l'utente intendesse rinunciare al contenitore dei pannolini usa e getta in quanto abbia adottato l'utilizzo di pannolini lavabili, previa domanda al gestore da effettuarsi ogni anno, si applica una riduzione di € 50,00 annui ad utenza per ogni bambino di età inferiore a 36 mesi.

10) Pannoloni per incontinenza “usa e getta” e/o presidi medico-sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche (es. case di cura e di riposo per anziani etc..)

Ai sensi dell'art.32 del Regolamento per la produzione, in via continuativa ed in ragione della propria attività, di rifiuti costituiti da pannoloni per incontinenza “usa e getta” e/o presidi medico-sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche (es. case di cura e di riposo per anziani etc..), è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura:

a) l'Amministrazione Comunale trasmette al gestore ogni anno l'elenco delle UND cui riconoscere l'agevolazione;

b) per le UND di cui all'elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 4.200 litri annui per ogni “soggetto agevolato”. Per soggetto agevolato si intende:

- per casa di cura e assimilati: numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al gestore ogni anno dall'Amministrazione Comunale previa dichiarazione della struttura).

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

11) Riduzioni per Avvio a riciclo – utenze non domestiche

Ai sensi dell'Art. 14 del Regolamento, la tariffa è ridotta nella quota variabile normalizzata in termini assoluti a 0,10 €/kg per i rifiuti urbani avviati a riciclaggio.

12) Riduzione superficiale per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

Ai sensi dell'art.5 del Regolamento, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi si applica una percentuale di abbattimento pari al 20%.

13) Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 70% dell'importo composto da quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 10 del 31 maggio 2022

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: tariffa puntuale dei Comuni di Budrio, Dozza, Monte San Pietro e Mordano serviti dal gestore costituito dal RTI formato da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi, approvazione dell'articolazione tariffaria 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera d) della L.R. 23/2011

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

F.to Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini

Bologna, 31 maggio 2022

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale
di Bologna
F.to Michele Giovannini

Il segretario verbalizzante
F.to Steven Sibani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 1 luglio 2022